



Venezia, 25-06-2018

nr. ordine 1172  
Prot. nr. 179

All'Assessore Renato Boraso

**e per conoscenza**

Al Presidente della IV Commissione  
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV  
Commissione  
Alla Presidente del Consiglio comunale  
Al Sindaco  
Al Capo di Gabinetto del Sindaco  
Ai Capigruppo consiliari  
Al Vicesegretario Vicario

## INTERPELLANZA

**Oggetto:** Area di sosta "riservata" dietro il Municipio di Mestre - INTERPELLANZA ai sensi dell'art. 8 del Reg. C.C.  
**Tipo di risposta richiesto:** in Commissione

**Premesso che**

1. l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) fornisce ai numeri 2), 54) e 58) le definizioni di "Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";
2. l'art. 149 del DPR. n. 495 del 1992 (Reg. di esec. C.d.S.), dedicato alle "Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata", stabilisce, al comma 1, che: "la delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo...". Il comma 3 specifica poi che: "i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono: [...] c) giallo per gli stalli di sosta riservati" ed il comma 4 aggiunge che "gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato";

**premessi inoltre che**

3. l'art. 46 del D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), dedicato a "Prevenzione Incendi" sancisce al comma 2 che: "nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori". Corrispondentemente a ciò, l'art. 55, comma 5, afferma che "il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: [...] c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell'articolo [...] 46, comma 2";
4. l'art. 64 dello stesso Decreto, rubricato "Obblighi del Datore di Lavoro" sancisce che: "il datore di lavoro provvede affinché: [...] b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza". Corrispondentemente, l'art. 66 sancisce che: "il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: [...] b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1...";
5. l'Allegato IV dello stesso Decreto, dedicato specificamente ai "Requisiti dei luoghi di lavoro", fornisce innanzitutto all'art. 1.5 alcune definizioni: "...si intende per: 1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro". Poi, al secondo capoverso, prescrive che: "le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombrare e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro". Di seguito, al comma 1.5.9, si ribadisce il concetto così: "le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti";
6. l'Allegato III del D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio) dà la definizione, all'art. 3.1, di "via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro" ed al successivo art. 3.3 elenca quali debbano essere le caratteristiche di tali passaggi per esser considerate adeguate allo scopo e, tra i vari requisiti, si prescrive alla lettera l) che "le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento";
7. l'Allegato VI dello stesso D.M. specifica all'art. 6.3 che "tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo";

**considerato che**

**8.** la settimana scorsa è stata tracciata sulla pavimentazione, in sanpietrini, di via Caneve a Mestre, esattamente dietro il Municipio, un'anomala piazzola di sosta riservata (linea tratteggiata gialla ed una "erre" cerchiata all'interno del rettangolo);

**9.** la piazzola di sosta, peraltro, è stata disegnata a poco meno di un metro da una porta vetrata, a doppia anta, d'accesso al Municipio ed a meno di un metro dal cancello di uscita della scala antincendio, ostruendo di fatto entrambe le vie di accesso e/o d'emergenza. Occorre aggiungere, altresì, la presenza dell'attigua rastrelliera per biciclette ed un albero a medio fusto che, con la presenza di un'autovettura, renderebbero realmente difficoltosa l'uscita in caso di emergenze improvvise (vedi fotografie allegate);

**10.** non si comprende affatto, ad oggi, chi sia il beneficiario di tale area di sosta in piena area pedonale posto che non vi è alcun segnale verticale a supporto;

**11.** non sembra inoltre vi sia, nel sito comunale, una qualche recente ordinanza comunale a giustificazione di tale variazione di segnaletica;

**premessi e considerato tutto quanto sopra,****si chiede:**

**1)** di spiegare chi, se, come e quando sia stata autorizzata una segnaletica stradale come quella sopra descritta;

**2)** di spiegare chi sia il pigro beneficiario dello stallo di sosta che, evidentemente, non può permettersi di parcheggiare a Parco Ponci come i comuni mortali;

**3)** di spiegare le ragioni per cui, almeno all'apparenza, sembra esser stata ignorata la normativa del Codice della Strada e quella del relativo Regolamento di esecuzione;

**4)** di scoprire, e rivelare agli scriventi, chi siano il "datore di lavoro" ed il "dirigente" responsabili per le eventuali condotte poste in essere in violazione della normativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

**Allegati:** [Foto 1](#), [Foto 2](#), [Foto 3](#), [Foto 4](#), [Foto 5](#).

**Davide Scano**

Sara Visman  
Elena La Rocca  
Ottavio Serena  
Renzo Scarpa